

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 17/07/1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento amministrativo e contabile approvato con R.D. 05/02/1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 30/08/1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione della Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

VISTO la L.R. 09/05/1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 34;

VISTO l'art. 68, commi 1° e 3° della L.R. n. 10 del 27/04/1999, come sostituito dall'art. 21, comma 14, della Lr. n. 19 del 22/12/2005;

VISTA la legge 8 novembre del 2000, n. 328;

VISTI i D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6 co. 5 e il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 2014/2011 all'art. 22, co. 3;

VISTO il D.P.Reg. Del 14/06/2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 28/Area 1° /S.G. del 20/02/2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO lo Statuto organico dell'I.p.a.b. "Casa della Fanciulla e di riposo Maria SS. del Carmelo di Racalmuto" (AG), approvato con R.D. 15 aprile 1926, n. 930 e parzialmente modificato con D.P. Reg. n. 101/86 del 30 luglio 1986;

VISTA la nota n. 12493/Serv. 7 IPAB del 13 aprile 2018, con la quale è stato invitato l'Ente a provvedere alla necessaria modifica dello Statuto, prevedendo lo svolgimento di attività socio-assistenziali in coerenza con lo scopo originario voluto dal Fondatore e rendendolo aderente ai bisogni sociali del territorio, in armonia con la normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali;

VISTA la deliberazione n. 112 del 25/06/2018, dell'Opera Pia Casa della Fanciulla e di riposo Maria SS. del Carmelo di Racalmuto" (AG), avente ad oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto dell'Ente, corredato dallo Statuto modificato;

VISTA la nota prot. n. 40884 dell'11/12/2018, con la quale il Servizio 7/II.PP.A.B. trasmette al Comune di Racalmuto (AG) la succitata deliberazione corredata dallo Statuto modificato, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 62 della Legge 6972/1890, assegnando il termine di giorni 30, decorsi i quali infruttuosamente, si intenderà acquisito favorevolmente il richiesto parere;

RILEVATO che non è pervenuto alcun parere, entro il prescritto termine di giorni trenta, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale e che pertanto sono da considerarsi assenzienti ai sensi dell'art. 62 della Legge 6972/1890;

VISTA la nota del Servizio 7/IPAB prot. n. 11802 del 02/04/2019, con la quale viene trasmesso schema di decreto di approvazione modifica statutaria dell' IPAB Casa della Fanciulla e di Riposo "Maria SS del Carmelo" di Racalmuto (AG), corredato dalla documentazione a supporto, alla Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale – Serv. 4 "Coordinamento attività sociali e culturali" per sottoporlo alla firma del Presidente della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 20029 del 14/05/2019 del Serv. 4 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale, chiede un riesame dello statuto, indicando le parti che dovranno essere modificate, poiché sono state riscontrate delle criticità;

VISTA la nota prot 19086/Serv9/II.PP.A.B. del 23/05/2019, con la quale si chiede all'IPAB un riesame del predetto Statuto in virtù dei rilievi mossi dalla Presidenza della Regione;

VISTA la nota prot 23354/Serv9/II.PP.A.B. del 26/07/2020, con la quale si trasmetteva alla Presidenza della Regione – Serv. 4, tra gli altri documenti, lo Statuto modificato dell'Ipab Maria SS. Del Carmelo di Racalmuto (AG), corredato da nota illustrativa;

VISTA la nota prot. n. 34688 del 20/10/2020 della Presidenza della Regione - Serv. 4, con la quale si chiede un riesame dello statuto, indicando le parti che dovranno essere modificate, poiché sono state riscontrate delle criticità;

VISTA la nota del Servizio 9/IPAB prot. n. 32879 del 28/10/2020 con la quale si invitava l'IPAB Casa della Fanciulla e di Riposo “Maria SS del Carmelo” di Racalmuto, a produrre nuovo atto deliberativo prendendo atto dei rilievi mossi dalla Presidenza della Regione Siciliana – Serv. 4, con nota prot. n. 31653 del 20/10/2020;

VISTA la nota prot. n. 314 del 02/11/2020, con la quale l'IPAB Casa della Fanciulla e di Riposo “Maria SS del Carmelo” di Racalmuto trasmette la deliberazione n. 187 del 02/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo Statuto dell'Ente”,

VISTA la nota del Servizio 9/IPAB prot. n. 35955 del 16/11/2020, con quale trasmette al Sindaco ed al Consiglio Comunale del comune di Racalmuto (AG) la deliberazione n. 187 del 02/11/2020 per l'acquisizione del prescritto parere di cui all'art. 62 della Legge n. 6972/1890;

CONSIDERATO che il Sindaco ed il Consiglio comunale del Comune di Racalmuto (AG) appositamente interpellato con la superiore nota, non avendo espresso entro il prescritto termine di giorni trenta alcun parere, è da considerarsi assenziente ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 6972/1890;

RITENUTO che la modifica dello Statuto non presenta profili di illegittimità;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

D E C R E T A

E' approvato il nuovo Statuto dell'Ipab Casa della Fanciulla e di Riposo “Maria SS del Carmelo” di Racalmuto (AG) di cui alla deliberazione n. 187 del 02/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo Statuto dell'Ente”, come da schema allegato costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato: **Musumeci**

Titolo I Origini – Denominazione – natura giuridica
Sede Finalità Modalità e attuazione delle finalità Norme di Accoglimento Mezzi Finanziari Autonomia

Art 1

Origini – Denominazione – natura giuridica

Sorto nel 1914 a iniziativa dell'Arciprete Francesco Genco, nonché dai Sacerdoti Bartolomeo Alfano e Carmelo Romano nella loro rispettiva qualità di: Parroco di Racalmuto, vicario foraneo e Rettore della Chiesa del Carmine.

E' istituita nel Comune di Racalmuto, un'Opera Pia sotto la denominazione di "Orfanotrofio Femminile Maria SS del Carmelo", con Statuto approvato con R.D. 930 del 15/04/1926, successivamente modificato con delibera N° 16 del 19/05/1984 dal Commissario Regionale Dott. Carlo Fanara, assumendone la denominazione di "Casa della Fanciulla e di Riposo" Maria SS del Carmelo".

L'Ente è stato dichiarato Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi dell'art 1 della legge 17/07/1890 N° 6972, con D.A. N° 786 del 12/11/1987.

Attualmente è iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio-Assistenziali per la tipologia di "Casa di Riposo" sezione anziani giusto D.A. N° 200/1994.

Art. 2

Sede

La sede Istituzionale dell'Opera Pia "Casa della Fanciulla e di Riposo Maria SS. del Carmelo" è in Via Sac. Romano N° 21 92020 Racalmuto in provincia di Agrigento.

Resta salva la facoltà di esercitare l'attività istituzionale presso altre sedi, o altre strutture e/o di trasferire gli uffici amministrativi e contabili presso altre sedi assistenziali.

Art. 3

Finalità

L'Opera Pia ha per scopo:

- Di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, al ricovero, mantenimento e assistenza di persone anziane di ambo i sessi che abbiano superato il 60° anno di età, esenti da malattie fisiche e mentali gravi, autosufficienti, siano essi a carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio.

Nei limiti del 30% della capacità ricettiva, potranno essere ammesse persone anziane parzialmente non autosufficienti ed eccezionalmente soggetti diversamente abili.

- Di provvedere all'attivazione di nuovi servizi, compatibilmente alle esigenze e ai bisogni emergenti, delle fasce deboli, presenti nel territorio comunale e nel distretto socio sanitario, anche attraverso la creazione di nuovi servizi in nuove strutture o con l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente, quali: (residenze sanitarie assistenziali, case albergo, casa protetta, comunità alloggio, servizio domiciliare, assistenza domiciliare, Centro diurno, assistenza ai diversamente abili, assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e tutte le attività dei servizi socio-sanitari assistenziali per anziani e disabili, previste dalle leggi regionali, nazionali e dalla Comunità Europea, vigenti e successive modifiche ed integrazioni). Promuovendo ogni iniziativa di programmazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, previsti dalla legge 8 Novembre 2000, N° 328. Nel perseguimento di tali finalità, da svolgere a favore delle fasce destinatarie, sarà data la priorità a coloro che si trovano in condizioni di povertà o che non abbiano persone che possano convenientemente accudirle.
- Agli ospiti, dell'Ente dovranno garantirsi la loro assistenza al fine di evitare fenomeni di emarginazione e solitudine e valorizzando al massimo le loro capacità relazionali attraverso impegni in attività sociali.
- Di organizzare seminari di studi, convegni e tavole rotonde e corsi di aggiornamento per operatori del settore, sulle tematiche concernenti i soggetti e ai servizi che l'Ente si prefigge come finalità, nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionali all'interno delle proprie strutture per i quali all'uopo saranno inoltrate domande di finanziamento agli Enti pubblici o privati o attraverso la partecipazione ai bandi ed Avvisi pubblici, che ne finanziano i progetti.
- Di sottoscrivere accordi di programmi e convenzioni con altre IPAB o Enti Pubblici o privati non aventi scopi di lucro, nonché stipulare convenzioni

con congregazioni religiosi, o utilizzare presso le proprie strutture, personale del Servizio Civile. I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi, saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

- Di acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ad altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Modalità ed attuazione delle finalità

L'Opera Pia "Casa della Fanciulla e di Riposo Maria SS. del Carmelo" garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabilite da appositi regolamenti interni. L'Ente favorisce, inoltre, l'apporto e il coordinato utilizzo di volontariato, attività di stage e tirocinio, nell'ambito delle attività di cui al precedente art. 3. L'Ente quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha autonomia statutaria e finanziaria. Nessuna pratica religiosa è imposta agli ospiti, ma è garantito comunque l'accesso e l'assistenza religiosa a tutti gli assistiti, dai Sacerdoti che compongono il consiglio di Amministrazione o da altri Sacerdoti, operatori di pastorale presenti nel distretto socio sanitario.

Per l'ammissione al ricovero, entro il limite dei posti disponibili, il personale preposto dagli uffici amministrativi, esaminerà le singole istanze di richiesta, accertata l'opportunità del ricovero, stipulerà regolare contratto di ammissione a firma del Segretario e del richiedente e/o se impossibilitato a firmare da un suo familiare.

Il contratto di richiesta di ammissione, dovrà essere corredato da: certificato medico con relativo piano terapeutico e ogni altro documento, che venga all'uopo richiesto per il perfezionamento della domanda di ricovero. Contestualmente, sarà acquisito in consenso al trattamento dei dati personali, per i fini per cui sono stati raccolti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Norme di Accoglimento

Le norme concernenti l'accoglimento degli ospiti e al loro comportamento saranno fissate da appositi regolamenti interni. Il numero degli utenti deve essere compatibile con la capacità ricettiva dell'Ente per come autorizzato, con Apposito Decreto Assessoriale, che ne ha verificato la sussistenza e la presenza degli standard strutturali ed organizzativi. Requisito indispensabile per l'ammissione ai servizi erogati dall'Ente è l'insindacabile sottoscrizione del contratto di

ammissione e l'accettazione di tutte le norme previste nel regolamento interno. In caso di infrazione del regolamento che disciplina le modalità di erogazione dei servizi ed il comportamento degli assistiti, il Segretario, sottoporrà il caso al Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia, che adotterà i provvedimenti del caso e se necessario ne delibererà la cessazione dell'assistenza e/o l'allontanamento dell'Ente. E' assolutamente vietata qualsiasi disparità di trattamento fra gli assistiti che si basi, sull'età, sul sesso, sul tipo e il grado della patologia, sul grado di cultura, sulle convinzioni politico e/o religiose. Il regolamento interno dell'Ente disciplinerà più compiutamente le modalità organizzative necessarie al proseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 6

Mezzi Finanziari

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità Istituzionali. L'Opera Pia provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, e con i proventi derivanti:

- Dalle rendite del patrimonio;
- Da canoni di locazione di Terreni o fabbricati;
- Da finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da privati, Comuni, Regione, Stato o dalla Comunità Europea;
- Dai proventi vari, quali oblazioni destinate ad immediate erogazione;
- Da rette e contributi corrisposti da parte di Enti pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui ai precedenti artt.
- Da ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione destinato alla creazione e funzionamento di servizi socio-assistenziali da disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

L'Ente provvede, con i propri mezzi finanziari, allo svolgimento dell'attività assistenziale, organizzando con l'occorrenza personale laico o religioso, idoneo e regolarmente abilitato ed in possesso della relativa qualifica professionale richiesta per la specifica mansione.

In caso di estinzione, l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Casa della Fanciulla e di Riposo Maria SS. del Carmelo" se non privatizzata e/o non accettata dalla Istituzione "Unità Pastorale della Comunità Ecclesiale di Racalmuto", sarà devoluta al Comune di Racalmuto ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22/86 come interpretato dall'art 60 della L.R. N° 10/99, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo ed ivi compreso il personale alle dirette dipendenze dell'Ente alla data dell'estinzione.

Art. 7**Autonomia**

L'Ente pubblico, non persegue scopi di lucro, ha personalità giuridica di Diritto Pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, della gestione e tecnica, svolge con criteri imprenditoriali, attività di erogazione di servizi alla persona in via diretta o a mezzo di Convenzioni che può stipulare con Cooperative Sociali di garantita, documentata ed accertata professionalità, accreditate ed in presenza di requisiti di legge idonee a garantire tutte le figure professionali, previste dagli standard della normative vigenti, per la garanzia di copertura di tutti i servizi.

L'Opera Pia, impronta la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. L'Ente ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dal corrispettivo per servizi resi, dalle rendite del patrimonio, da liberalità.

Titolo 2

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi e Funzioni

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Adunanze e deliberazioni

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Revisore Unico dei Conti

Art. 8

Organi e Funzioni

Gli organi dell'Ente si distinguono in organi di indirizzo e di governo, organi di gestione ed organi di revisione e controllo contabile.

Sono organi dell'Opera Pia:

A. Di Amministrazione e di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Vice Presidente

B. Di controllo

Il Revisore dei Conti (unico)

All'Ente si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dei poteri di gestione secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. L'Ente, considerate le ridotte dimensioni, non si avvale della Dirigenza, in assenza di tale figura apicale le funzioni sono assunte dal Segretario - Economo, che diventa il Coordinatore dei Servizi Generali.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Opera Pia è retta da un Consiglio di Amministrazione composta di 3 (tre) membri compreso il Presidente ed è nominato con Provvedimento dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite esso così composto:

Dall'Arciprete parroco della Chiesa Madre di Racalmuto;

Dal Parroco della Madonna Rocca;

Dal Parroco della Chiesa Madonna del Carmelo;

Che pro tempore sarà.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'Arciprete, in sua assenza o impedimento ne fa le veci, il Parroco della Chiesa Madonna del Carmelo.

Dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Agrigento saranno designati due membri supplenti, i quali interverranno alle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia, in sostituzione dei membri effettivi assenti o comunque impediti. I membri supplenti restano in carica per lo stesso tempo dei membri effettivi e possono essere riconfermati.

A carico dei soggetti designati non devono sussistere situazioni d'incapacità, ineleggibilità, incompatibilità e indegnità di cui alla legge 17/07/1890 N° 6972 art. 11 e art.2 della legge 07/10/1947, N° 1058 ed in particolare riferiti all'art. 10 della l.r. 24/06/1985 N° 31, e l'eventuale esistenza di situazioni riconducibili ai contenuti della legge 642 del 13.09.1982, pena la decadenza.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri effettivi e supplenti durano in carica 4 (quattro) anni. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro, per trasferimento o dimissioni o decaduto resta in carica tanto quanto sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Il caso di ricomposizione dell'organizzazione delle Parrocchie, in atto esistenti nel Comune di Racalmuto, dovendo venire meno una delle figure dei componenti effettivi per cessazione di una delle Parrocchie di cui pro tempore sono i Parroci, l'Arcivescovo, provvederà con apposito provvedimento a sostituire il membro effettivo, attraverso la nomina di altro Parroco, che risiede nell'ambito della Forania dei comuni di (Racalmuto – Grotte – Castrofilippo).

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno la loro attività a titolo gratuito salvo diverse disposizioni legislative in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Possono, a richiesta, essere rimborsate le spese di missioni e trasferte debitamente autorizzate.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi motivo, deve essere immediatamente comunicata all'Ente che ne ha proceduto alla sua designazione, che è L'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, per consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre è sciolto nei casi previsti con le modalità previste dalla legge. Il Presidente, entro il 45° giorno antecedente, la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, avrà cura di avviare le procedure di rinnovo.

Nel caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione per fatti non dipendenti dalla volontà degli stessi componenti, il Segretario dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare verificando la rispondenza dei risultati della gestione alla direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- Gli Statuti ed i regolamenti dell'Ente;
- I bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i Conti Consuntivi;
- Le piante organiche, adozione e le relative variazioni;
- La stipula di Convenzioni, la costituzione o la modificazione di forme associative;
- L'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e/o anticipazioni di cassa;
- Le spese che impegnano i Bilanci per più esercizi;
- Gli acquisti, le permuta, le alienazioni ed i contratti di comodato riguardanti beni immobili e mobili;

- La nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
- I programmi di assunzione straordinaria di personale da avviare con le forme di leggi vigenti;
- La nomina del Revisore dei Conti;
- I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale;
- A ogni altra funzione che non sia di esclusiva competenza del Presidente o del Segretario.

Ogni proposta di deliberazione deve essere preparata dal Segretario dell'Ente e corredata da tutta la necessaria documentazione e atti allegati.

Nell'ambito della propria autonomia il Consiglio di Amministrazione può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione.

Art. 11

Adunanze e deliberazioni

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie o straordinarie e in ogni caso non sono pubbliche.

Le ordinanze ordinarie hanno luogo su convocazione del presidente, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata da parte di uno dei consiglieri, ed in ogni caso nei tempi stabiliti dalla legge per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, dei Conti Consuntivi e delle eventuali variazioni medesimi. Le adunanze straordinarie hanno luogo tutte le volte che ve ne sia la necessità su convocazione del Presidente o su iniziativa scritta da parte di uno dei componenti, e devono essere fatte entro quindici giorni dell'avvenuta richiesta.

Per la validità delle adunanze, sia ordinarie sia straordinarie, sono valide se presenti almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Se alla convocazione viene a mancare tale numero, Il Presidente dichiara sciolta la seduta, ed è riconvocato entro le prossime 48 ore con eventuale invito di almeno uno dei componenti supplenti, per garantire il numero legale per le deliberazioni.

Il Presidente, nel convocare il Consiglio, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, dovrà inviare avviso di convocazione nei tempi congrui, con anticipazione dei temi trattati all'ordine del giorno, anche per mezzo di comunicazione informatica, telefonica da recapitare a ciascun componente, almeno 24 ore prima.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il Segretario dell'Ente, con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute, chiunque ritiene utile per chiarimenti, delucidazioni o comunicazioni riguardanti l'argomento all'ordine del giorno.

La composizione, il funzionamento, le competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nonché la nomina e le funzioni del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto, adottato nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N° 65.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente a norma dell'art. 8 del presente statuto è L'Arciprete della Chiesa Madre che pro tempore sarà, assume la rappresentanza legale ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Assolve altresì i seguenti compiti:

- Cura ogni iniziativa necessaria nell'interesse dell'Ente;
- Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto;
- Nomina il Segretario attribuendone funzioni e compenso, in assenza di personale di ruolo o nelle more che sono fatte le procedure concorsuali, per la copertura di tale carica;
- Conferisce gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi del vigente CCNL al Segretario e ai capi servizio per le funzioni gestionali espletate;
- In casi eccezionali o urgenti potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, dandone successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e/o chiedendone la ratifica;
- Svolge altresì ogni altra funzione che non sia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o del Segretario.

Art. 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente a norma dell'art. 8 del presente Statuto è il Parroco della Chiesa Madonna del Carmelo. In caso di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni. In caso di impedimento di entrambi gli stessi sono sostituiti dal terzo membro effettivo, per garantire l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 14

Il Segretario

Partecipa a tutte le sedute del consiglio di Amministrazione, con le funzioni di segretario verbalizzante e con tutte le funzioni previste dalla legge 6972/1890 e i relativi regolamenti attuativi, espletando altresì, le mansioni proprie della qualifica

come meglio indicato nel mansionario e nel regolamento organico del personale adottato dall'Opera Pia.

Art. 15

Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. La scelta sarà effettuata tramite selezione, tra i Professionisti che avranno risposto ad apposito bando, con avviso pubblico di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nel quale saranno previsti, tra l'altro, la durata dell'incarico ed il compenso annuo dovuto.

Il Revisore nominato deve possedere requisiti richiesti ai componenti del Consiglio di amministrazione in materia di eleggibilità ed incompatibilità. Per i casi di incompatibilità, si fa espresso rinvio all'art. 2399 del C.C.

L'incarico di Revisore dei Conti, può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempienze, che possono pregiudicare l'attività della gestione dell'Opera Pia

Le funzioni proprie del Revisore dei Conti, sono quelle previste per i Revisori dei Conti degli Enti Locali. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e adempie il suo incarico in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia o dal regolamento, in particolare svolge i seguenti compiti:

- Verifica il rispetto delle norme Statutarie dell'Ente, con particolare riferimento al perseguimento dei fini istituzionali;
- Verifica il patrimonio dell'Ente e le operazioni di gestione;
- Effettua i controlli previsti dalla normativa fiscale;
- Individua gli indici e le modalità specifiche per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Ente;
- Attesta la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione dell'Ente, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dei Bilanci.

Il revisore dei conti, nella relazione al rendiconto, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione: ove riscontri grave irregolarità, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3 NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Organizzazione dei Servizi Personale Servizio di Tesoreria Servizio di Economato Norme transitorie Rinvio

Art. 16

Organizzazione dei Servizi

L'organizzazione dei servizi è improntata ai criteri di economicità, speditezza, ed efficacia e trasparenza delle azioni amministrative rispondente al pubblico interesse.

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurata la migliore fruibilità e il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari. Per ogni singola tipologia di servizio, preliminarmente all'attivazione, deve essere adottato apposito regolamento nel quale dovranno essere indicati gli aspetti organizzativi e le modalità di erogazione, nel rispetto dei relativi standards strutturali ed organizzativi.

Art. 17

Personale

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del Comparto. L'I.P.A.B. disciplina con apposito regolamento la propria dotazione organica per la funzionalità degli uffici e dei servizi, secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei criteri individuati nell'art. 16. Allo stesso regolamento è riservata l'individuazione delle modalità di accesso e la disciplina del rapporto di lavoro. Oltre al personale di ruolo, l'I.P.A.B. potrà avvalersi di personale assunto con contratti a tempo determinato, di personale incaricato ai sensi dell'art 31 della legge 17/07/1890 n° 6972 e/o avvalersi di personale esterno, mediante la stipula di contratti a termine e/o di apposita Convenzione; Per l'affidamento di particolari servizi gestiti, l'Ente potrà procedere alla stipula di apposite Convenzioni con Enti, Cooperative Sociali, associazioni e

congregazioni di religiose in possesso dei regolari requisiti di legge. Al Coordinamento degli uffici è preposto il Segretario, il quale dovrà badare a dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione. Le eventuali comunicazioni del Presidente, del Segretario, gli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai regolamenti, avvengono mediante affissione nella bacheca dell'Ente.

Art. 18

Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria deve essere assicurato da un Istituto di Credito, autorizzato a svolgere l'attività creditizia, con proprio sportello nel Comune di Racalmuto. Il Servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni, legate all'attività finanziaria dell'I.P.A.B. e finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'I.P.A.B., o da norme pattizie. Ogni deposito comunque costituito, è intestato all'I.P.A.B. e viene gestito dal Tesoriere. L'affidamento del Servizio deve essere effettuato mediante procedure di negoziazione ad evidenza pubblica. Il Servizio di tesoreria deve essere regolato da apposita Convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Per eventuali danni causati all'I.P.A.B. e/o a terzi il tesoriere dovrà rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'I.P.A.B. In ogni caso in atto il servizio di tesoreria dell'Ente rimane al tesoriere che in atto ne esegue il servizio. Alla scadenza di procederà al rinnovo secondo le procedure di cui sopra.

Art. 19

Servizio di Economato

Il Servizio di economato, è affidato al Segretario ed è svolto secondo le istruzioni e le modalità contenute nel regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Norme transitorie

Il Presente Statuto, che modifica e sostituisce il precedente, entra in vigore alla data di emissione del Decreto da parte del competente Assessorato Regionale alla Famiglia al lavoro ed alle politiche sociali

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti, e, le norme contenute nel codice Civile.

